



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei Signori:

dott.ssa Rossella Milone	Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi	Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 giugno 2026 nel procedimento di impugnazione iscritto al n. r.g. **543/2026**, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

con il patrocinio degli avvocati ALFREDO IRTI e PAOLA DAVI',

RICORRENTE IMPUGNANTE e RESISTENTE INCIDENTALE

nei confronti di

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*),

con il patrocinio dell'avvocato ANDREA ZOPPINI,

RESISTENTE IMPUGNATA e RICORRENTE INCIDENTALE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con istanza arbitrale del 21 luglio 2022 e contestuale nomina di arbitro, CP_1 agiva in giudizio davanti alla Camera arbitrale di Milano, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento da parte di Pt_1 alle obbligazioni previste agli artt. 5 e 6 del Contratto di cessione, di: *“(i) ordinare alla medesima SOVRECO di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico nel Contratto di cessione e, dunque, di consentire a CP_1 di effettuare i conferimenti dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai termini ed alle condizioni di cui al medesimo Contratto di cessione; (ii) condannare Pt_1 al pagamento dell'importo complessivo determinato provvisoriamente in Euro 12.586.807,69 o, comunque, alla maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, a titolo di penale ai sensi dell'art. 7.1 lett. B) del Contratto di cessione in relazione agli inadempimenti di Pt_1 alle obbligazioni di cui al Contratto di cessione negli anni 2021 e 2022 e sino alla data di ripresa dell'esecuzione del Contratto di cessione, il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria; (iii) in ogni caso, condannare Pt_1 al risarcimento degli ulteriori danni subiti da CP_1 per effetto degli inadempimenti della medesima Sovreco alle obbligazioni previste nel Contratto di cessione come descritte in narrativa per un importo complessivo pari, allo stato e salvo migliori conteggi, ad Euro 7.494.050,00, o, comunque, alla maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”*.

Con comparsa di costituzione e nomina del proprio arbitro, Pt_1 si costituiva in giudizio, contestando l'illegittimità della nomina degli arbitri effettuata da controparte e, al solo fine di non incorrere in alcuna decadenza e con riserva di impugnazione, rassegnava le seguenti conclusioni: *“in via pregiudiziale o preliminare a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle modalità di nomina di arbitro adottate da Controparte_1 anche preso atto del dissenso di Pt_1 [...] alle modalità adoperate; b) accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'arbitrato ai sensi dell'art. 816-quater, ultimo comma, cod. proc. civ.; nel merito c) respingere le domande di CP_1*

Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non dimostrate; in via riconvenzionale d) in linea principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale del Contratto di cessione di diritti di uso e sfruttamento economico stipulato tra Parte_1 Controparte_2 [...]

Controparte_3 e) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale del Contratto di cessione di diritti di uso e sfruttamento economico stipulato tra Parte_1 Controparte_1 e [...]

Controparte_3 con ogni conseguente statuizione in ordine alla riduzione delle prestazioni”.

Con Lodo arbitrale depositato il 6.11.2025, il Collegio arbitrale, all'unanimità, I. ha ritenuto inammissibile la domanda di CP_1 contenuta nella memoria di replica, con la quale l'attrice ha chiesto che fossero ad essa attribuiti spazi nella Discarica 2008 P dal 2022 alla pronuncia del lodo, in luogo della penale; II. ha ritenuto inammissibile e infondata l'eccezione di CP_1 di improcedibilità delle domande riconvenzionali di risoluzione contrattuale svolte da Pt_1 ; III. ha affermato che la causa concreta del Contratto è quella di suddividere gli spazi nelle discariche di Pt_1 in modo paritetico tra i due gruppi che fanno capo ai suoi soci, di modo che gli spazi nella Discarica 2014 NP risultino indisponibili sia per CP_1 sia per Salvaguardia, mentre quelli nella Discarica 2008 P *“potranno ... continuare ad essere ripartiti in modo paritetico tra Mida e SLV”*; IV. ha ritenuto esaurita la Discarica 2014 NP quantomeno a far data dal 1° gennaio 2021 e, dunque, rigettato le domande di CP_1 che presupponevano l'esistenza di spazi all'interno della stessa (adempimento per gli anni dal 2021 in avanti e pagamento della penale); V. ha ritenuto risolto parzialmente il rapporto contrattuale, proseguibile quanto alla Discarica P; VI. ha ritenuto di poter ridurre il prezzo contrattuale, data la limitazione alla Discarica 2008 P, in euro 2.403.212,85; VII. ha indicato che trova applicazione la penale, in sostituzione dell'adempimento quanto alla Discarica 2008 P, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mentre può darsi adempimento per le annualità successive al 2024 che eventualmente fossero disponibili per CP_1 sino a esaurimento degli spazi contrattuali anche per i rifiuti pericolosi; VIII. ha condannato Pt_1 al pagamento di complessivi euro

14.390.361,45 a titolo di penale per inadempimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, oltre interessi legali *ex art.* 1284, quarto comma, cod. civ., con le decorrenze indicate in motivazione e sino al saldo effettivo; IX. ha ritenuto una inammissibile duplicazione la richiesta di **CP_1** di liquidazione di una penale ‘aggiuntiva’ per l’asserito danno da concorrenza (violazione dell’art. 6.4 del contratto) e dunque ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di euro 689.529,57; X. ha escluso la risarcibilità di danni ulteriori e dunque rigettato le domande di **CP_1** sia per le ‘penali **Pt_2**’ pari a euro 2.541.000 sia per il danno reputazionale di euro 12.860.000; XI. ha compensato per la metà le spese di difesa sostenute dalle parti (pari a euro 211.370 oltre accessori), ponendo la residua metà a carico di **Pt_1**; XII. ha posto per metà a carico di ciascuna delle parti le spese già liquidate a titolo di compensi in favore del CTU; XIII. ha posto per un terzo a carico di **CP_1** e per i restanti due terzi a carico di **Pt_1** le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza.

Con atto notificato il 23 febbraio 2026, **Pt_1** ha impugnato il **CP_4** chiedendo che venisse dichiarato nullo sulla base dei seguenti motivi:

- 1) ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1464, 1316 e 1362 ss. cod. civ.; nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione totale del Contratto a far data dal 1° gennaio 2021 e, per l’effetto: a) condannare **CP_1** a restituire a **Pt_1** ogni somma eventualmente percepita in esecuzione del Lodo, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; b) determinato un prezzo di mercato e applicato lo stesso ai conferimenti di rifiuti pericolosi nella Discarica 2008 P effettuati dopo la risoluzione del Contratto rispetto all’annualità 2021, condannare **CP_1** a pagare in favore di **Pt_1** il corrispettivo al netto delle somme già versate, oltre interessi legali dal di del dovuto e al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda; (c) condannare **CP_1** a restituire a **Pt_1** gli spazi nella Discarica 2008 P ricevuti in esecuzione del Lodo ovvero al pagamento di una somma pari al prezzo di mercato di detti spazi, oltre interessi legali, ove non potesse provvedere in forma specifica;

- 2) in accoglimento del secondo motivo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. per aver il Collegio arbitrale disposto, assieme alla prosecuzione del rapporto, la riduzione del corrispettivo contrattuale in assenza di domanda di parte, con conseguente condanna di **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** del prezzo dovuto, oltre interessi legali; nonché, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi quinto, sesto e settimo, con conseguente rideterminazione della penale annua in euro 3.800.000;
- 3) ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1464, 1322 e 1362 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; nel merito, accertare e dichiarare che, nel rapporto proseguito dal 1° gennaio 2021, il corrispettivo dovuto da **CP_1** permane quello contrattuale di euro 3.400.000, oltre iva, annui e condannare **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** del prezzo dovuto, oltre interessi legali; nonché, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi quinto, sesto e settimo, rideterminare la penale annua in euro 3.800.000;
- 4) subordinato all'accoglimento del secondo e del terzo motivo, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1464, 1322 e 1362 cod. civ.; nel merito, accertare e dichiarare che, nel rapporto proseguito dal 1° gennaio 2021, il corrispettivo dovuto da **CP_1** permane quello contrattuale di euro 3.400.000, oltre iva, annui e condannare **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** del prezzo dovuto, oltre interessi legali; nonché, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi quinto, sesto e settimo, rideterminare la penale annua in euro 3.800.000;
- 5) ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. per contraddittorietà, nell'aver il Collegio affermato principi tra loro incompatibili, giungendo a una quantificazione della penale del tutto arbitraria; nel merito, rigettare integralmente la domanda di condanna di **Pt_1** al pagamento della penale rispetto agli spazi della Discarica 2008 P e condannare **CP_1** a restituire ogni somma eventualmente percepita in esecuzione del Lodo, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;

- 6) ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1322, 1382, 2697 e 2729 cod. civ.; nel merito, rigettare integralmente la domanda di condanna di **Pt_1** al pagamento della penale rispetto agli spazi della Discarica 2008 P e condannare **CP_1** a restituire ogni somma eventualmente percepita in esecuzione del Lodo, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
- 7) subordinato all'accoglimento del quinto e del sesto motivo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. in quanto viziato da contraddittorietà insanabile per non avere attinto entrambi i termini di calcolo del "parametro teorico oggettivo" dal Contratto; nel merito, rideterminare la eventuale penale annua in euro 1.000.000 a fronte dell'accoglimento anche del secondo e/o terzo o quarto motivo o in euro 1.996.787,15, ovvero nella diversa misura di giustizia comunque inferiore a euro 4.796.787,15, e condannare **CP_1** a restituire a **Pt_1** ogni somma eventualmente percepita in eccesso, oltre interessi legali;
- 8) per violazione degli artt. 1362, 1366 e 1375 cod. civ. per non aver ritenuto l'atto introduttivo dell'arbitrato di **Pt_1** notificato il 20 settembre 2022 come idonea manifestazione della volontà di non proseguire il Contratto rilevante ai sensi dell'art. 12.7 dello stesso; nel merito: (a) accertare la cessazione del Contratto al termine del 2022, limitando a tale annualità l'eventuale condanna al pagamento della penale; (b) condannare **CP_1** a restituire a **Pt_1** ogni somma eventualmente percepita in esecuzione del Lodo per penali (eventualmente dovute) riferibili ad annualità successive al 2022, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; (c) condannare **CP_1** a restituire a **Pt_1** gli spazi nella Discarica 2008 P ricevuti in esecuzione del Lodo ovvero al pagamento di una somma pari al prezzo di mercato di detti spazi, oltre interessi legali, ove non potesse provvedere in forma specifica;
- 9) subordinato all'accoglimento dell'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. per contraddittorietà nella parte in cui ha condannato **Pt_1** all'adempimento del Contratto per l'anno 2025; nel merito, disporre per l'annualità 2025 i

medesimi provvedimenti che regoleranno le annualità 2022, 2023 e 2024; sempre nel merito, condannare CP_1 a restituire a Pt_1 gli spazi nella Parte_3 2008 P ricevuti in esecuzione del Lodo rispetto all'anno 2025 ovvero al pagamento di una somma pari al prezzo di mercato di detti spazi, oltre interessi legali, ove non potesse provvedere in forma specifica;

10) subordinato all'accoglimento dell'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver il Collegio pronunciato difformemente rispetto alla domanda di CP_1 la quale aveva chiesto il pagamento della penale contrattuale per l'anno 2025, condannando per l'effetto CP_1 a restituire a Pt_1 gli spazi nella Discarica 2008 P ricevuti in esecuzione del CP_4 rispetto all'anno 2025 ovvero al pagamento di una somma pari al prezzo di mercato di detti spazi, oltre interessi legali, ove non potesse provvedere in forma specifica;

11) subordinato all'accoglimento dell'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., per aver il Collegio, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., pronunciato difformemente rispetto alla domanda di CP_1 la quale aveva chiesto il pagamento della penale contrattuale per l'anno 2025; nel merito, disporre per l'annualità 2025 i medesimi provvedimenti che regoleranno le annualità 2022, 2023 e 2024; sempre nel merito, condannare CP_1 a restituire a Pt_1 gli spazi nella Discarica 2008 P ricevuti in esecuzione del Lodo rispetto all'anno 2025 ovvero al pagamento di una somma pari al prezzo di mercato di detti spazi, oltre interessi legali, ove non potesse provvedere in forma specifica;

12) nel caso di condanna al pagamento della penale, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1284, quarto comma, cod. civ. e 112 cod. proc. civ.; nel merito, riconoscere gli eventuali interessi al saggio legale ordinario previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ. e condannare CP_1 alla restituzione della differenza tra gli importi

che fossero percepiti a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e quelli dovuti al saggio legale ordinario;

13) nel caso di condanna al pagamento della penale, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver il Collegio pronunciato oltre i limiti della domanda di CP_1 nell'aver liquidato, quale accessorio della penale, gli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., con conseguente condanna di CP_1 alla restituzione della differenza tra gli importi che fossero percepiti a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e quelli dovuti al saggio legale ordinario;

14) nel caso di condanna al pagamento della penale, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, cod. proc. civ. poiché la decisione di liquidare gli interessi al saggio maggiorato è stata resa in violazione del principio del contraddittorio; nel merito, riconoscere gli eventuali interessi al saggio legale ordinario previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ. e condannare CP_1 alla restituzione della differenza tra gli importi che fossero percepiti a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e quelli dovuti al saggio legale ordinario.

Con comparsa di costituzione e risposta con impugnazione incidentale del 6 maggio 2026, CP_1 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via incidentale, di dichiarare la nullità del lodo sulla base dei seguenti motivi:

1) ai sensi dell'art. 829, comma 1, c.p.c., in relazione alle statuizioni contenute nel § II.B.2, lett. C) e nel capo 1 del dispositivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti e 1324 cod. civ. e, per l'effetto: a) annullare le richiamate statuizioni di cui al § II.B.2, lett. C) e al capo 1 del dispositivo del medesimo CP_4 e b) condannare Pt_1 ad adempiere alle obbligazioni previste a suo carico nel Contratto di cessione anche con riferimento alla Discarica NP (AIA 10790/2014) e, quindi, a consentire a CP_1 di effettuare i conferimenti nella medesima CP_5 ai termini ed alle condizioni di cui al medesimo Contratto di cessione; c) condannare Pt_1 al pagamento dell'importo di Euro

- 7.720.718,07 a titolo di penale di cui all'art. 7.1, lett. b) del Contratto di cessione in relazione agli inadempimenti di **Pt_1** alle obbligazioni di cui al Contratto di cessione relativamente alla Discarica NP negli anni dal 2021 al 2024;
- 2) ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 10 e/o 12, c.p.c. in relazione alle statuizioni contenute nel § II.A.1, lett. C) e nel capo 5 del **CP_4** per avere il Collegio Arbitrale dichiarato inammissibile la domanda proposta da **CP_1** con la memoria di replica del 27.07.2025, come specificata durante l'udienza del 10.09.2025 e, per l'effetto: a) annullare le richiamate statuizioni di cui al § II.A.1, lett. C) e al capo 5 del medesimo **CP_4** b) in alternativa rispetto all'accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera b), secondo alinea, condannare **Pt_1** a mettere a disposizione di **CP_1** gli spazi nella Discarica P che sarebbero spettati alla medesima in virtù del Contratto di cessione negli anni dal 2022 al 2024;
- 3) ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione alle statuizioni contenute nel § II.D.2, lett. C) e nel capo 3 del dispositivo del Lodo per violazione degli artt. 1322 e 1374 cod. civ. e, per l'effetto: a) annullare le richiamate statuizioni di cui al § II.D.2, lett. C) e al capo 3 del dispositivo del medesimo **CP_4** b) condannare **Pt_1** al pagamento in favore di **CP_1** dell'ulteriore somma di € 4.377.330,86 a titolo di penale ai sensi dell'art. 7.1, lett. b) del Contratto di cessione negli anni 2022, 2023 e 2024, oltre interessi nella misura di legge;
- 4) ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. in relazione alle statuizioni contenute nel § II.F, lett. C) e nel capo 4 del **CP_4** e, per l'effetto: a) annullare le richiamate statuizioni di cui al § II.F, lett. C) e al capo 4 del medesimo **CP_4** b) condannare **Pt_1** al risarcimento degli ulteriori danni subiti da **CP_1** per effetto degli inadempimenti della medesima **Pt_1** alle obbligazioni previste nel Contratto di cessione per un importo complessivo pari ad € 15.401.000,00, o, comunque, alla maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.

Successivamente, in data 15 maggio 2026, **CP_1** ha notificato a **Pt_1** un decreto di esecutorietà del Lodo, pubblicato dal Tribunale di Milano il 13 maggio 2026 su sua istanza, unitamente ad atto

di precetto recante intimazione di pagamento entro il termine minimo di dieci giorni di euro 18.478.953,86, di cui euro 18.349.157,05 a titolo di sorte e interessi, euro 126.399,26, a titolo di spese liquidate nell'arbitrato ed euro 3.397,55 a titolo di onorari e spese di precetto.

Alla luce di tale istanza volta all'avvio dell'esecuzione forzata, **Pt_1** ha presentato istanza *ex art.* 830, comma 4, cod. proc. civ., per la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo, *inaudita altera parte* o previa fissazione di udienza.

All'udienza del 3 giugno 2026, su invito del Consigliere istruttore a trovare un accordo, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.06.2026.

A tale udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione.

La Corte,

- rilevato che l'istanza è stata motivata, quanto al *fumus*, sulla base della prospettata nullità del lodo, per i motivi esposti in sede di impugnazione;
- rilevato che la istanza è motivata quanto al *periculum*, sulla imminenza e irreparabilità del danno, tenuto conto che dal progetto del bilancio 2024 risulta che **Pt_1** ha istituito un fondo post gestione di € 37.154.749, vincolato alla tutela degli obblighi ambientali gravanti sulla società, che il patrimonio netto risulta pari a € 3.768.319,00, con riduzione di circa 1/3 rispetto all'anno precedente, e che in relazione al medesimo contratto pende un altro giudizio arbitrale proposto dall'altra acquirente **CP_3**, in cui è stato sempre eccepito l'inadempimento del contratto, con conseguente richiesta di pagamento di penali;
- ritenuto che su tale richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, è necessario provvedere sulla base di una valutazione complessiva d'opportunità;
- ritenuto che nella fattispecie, in ordine al *fumus boni iuris*, i motivi di impugnazione dedotti non appaiono *prima facie* manifestatamente fondati;

- rilevato, inoltre, in ordine al *periculum in mora*, che dal verbale di udienza del 3.06.2026 risulta che il procuratore di parte impugnante ha dato atto dell'intervenuto pagamento, nelle more, di circa € 12.000.000,00, con la conseguenza che, allo stato, la istanza di sospensiva riguarda la minore somma di circa € 6.000.000,00;

rilevato, con riferimento a tale somma, che l'impugnante ricorrente non ha offerto alcun valido elemento a riprova del rischio di grave danno suscettibile di derivarle dall'esecuzione della sentenza impugnata, che non può certo risolversi in un mero effetto della condanna pronunciata, ma deve incidere con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della normale esecuzione;

ritenuto, in particolare, che non paiono, allo stato, sussistere i gravi motivi circa il pericolo che per il pagamento di tale importo l'impugnante dovrebbe intaccare la riserva *ex lege* prevista per i fondi post-gestione vincolati alla tutela degli obblighi ambientali della società pari a € 37.157.749,00, atteso che, dalla documentazione in atti, tale pericolo non appare in alcun modo evidente;

ritenuto che non sia rilevante la circostanza che, rispetto al medesimo Contratto, pende giudizio arbitrale proposto dall'altra acquirente (**CP_3**) contro **Pt_1** , nell'ambito del quale **CP_3** ha chiesto l'adempimento del Contratto per gli anni 2022-2025 e, in subordine, il pagamento di penali da inadempimento, atteso che, allo stato non risulta intervenuta alcuna decisione e che, comunque, tale circostanza non può gravare su parte impugnata creditrice;

ritenuto che parte ricorrente non ha in alcun modo motivato la sussistenza di un rischio per **Pt_1** di non ottenere da **CP_1** la restituzione di dette ingenti somme nell'ipotesi di esito vittorioso dell'impugnazione principale o di quella incidentale in punto di tutela in forma specifica per gli anni 2022-2024;

ritenuto che dalle risultanze del progetto di bilancio relativo all'anno di esercizio 2024 non sembra emergere una situazione di insolvenza della società, la quale, peraltro, non è stata nemmeno paventata;

- ritenuto che, pertanto, appaiono carenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

P.T.M.

Rigetta la istanza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2026.

Il Presidente

Rossella Milone